IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Luca Brancato

Ha emesso la seguente decisione nel procedimento disciplinare **n. 06/2019** promosso da Guido Grimaldi contro il verdetto emesso in prima istanza ex art 35 dal Presidente di Giuria della Categoria Gran Premio del Concorso S.O. tenutosi presso Associazione Ippica Atina in data 24 marzo 2019.

***

-Vista la trasmissione da parte della Segreteria O. d G.,a mezzo mail in data in data 02.05.2019, dell'Atto di Reclamo ex art 35.4 R.N.S.O. inviato a mezzo Pec alla Procura Federale dal sig Guido Grimaldi, tramite i propri legali, relativa alla circostanza del mancato accoglimento, da parte del Presidente di Giuria della Categoria Gran Premio del Concorso S.O. tenutosi presso Associazione Ippica Atina in data 24 marzo 2019, del ricorso, presentato dallo stesso Grimaldi al Presidente di Giuria, ex art 35.1 RNSO, questo GSN, previa qualificazione della segnalazione come appello, ai sensi dell'art.35.4 del R.N.S.O., contro il verdetto emesso in prima istanza dal Presidente di Giuria, giusta delibera del Consiglio Federale Fise n. 238 del 29.7.2015, mediante la quale, sul piano sostanziale, il Consiglio Federale ha affermato la preminenza del Codice di Giustizia Coni e delle norme recepite dal Regolamento di Giustizia Fise, sulla norma specificamente applicabile, di cui all'art 35 R.N.S.O., stante la competenza assegnata all'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale.

Esaminati gli atti e i documenti presenti nel fascicolo, questo Giudice apriva procedimento fissando per la decisione la data del 18.05.2019.

Pervenivano, note del Grimaldi a firma dei legali di fiducia Avv. ti Francesca Fiorini e Flaminia Longobardi.

Nella memoria difensiva dei legali del Grimaldi veniva richiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui ad atto di reclamo depositato dal Grimaldi in data 03.04.2019.

***

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti esposti dal Presidente di Giuria, confermati dallo stesso cavaliere Guido Grimaldi, in merito all'ingresso in campo prova del cavallo n°37 UNIT 2 al posto del n°25 Gerardo-E, devono ritenersi confermati ed accertati.

Con riferimento alla ricostruzione dei fatti prospettata dal Cavaliere Grimaldi appare opportuno precisare che il R.G.S.O. prevede espressamente: "Dopo la prima manche, i cavalli classificati in base al numero dei premi da assegnare oppure i primi cavalli classificati (comunque in numero non inferiore a quello dei premi da assegnare), considerando le penalità ed il tempo della prima manche, ammettendo comunque tutti i cavalli che hanno effettuato percorso netto, effettueranno una seconda manche" e conseguentemente "Nella seconda manche l'ordine di partenza è stabilito cominciando dai concorrenti più penalizzati, considerando penalità e tempo."

Il cavaliere afferma, nelle proprie note, che "il Commissario alle partenze, nel caso in esame, era la signora Francesca De Leo, non è intervenuta per correggere il cavaliere Grimaldi chiamato ad entrare in campo prova per la seconda *manche* del Gran Premio con il cavallo UNIT 2". Imputando una responsabilità esclusiva nei confronti del commissario De Leo e dello speaker che ha chiamato "il

Cavaliere Grimaldi in campo prova con il cavallo UNIT 2 e non anche con il cavallo Gerardo-E".

Tale ricostruzione dei fatti viene smentita dal Presidente di Giuria, dal Commissario alle partenze e dallo Steward. Infatti i predetti affermano che lo speaker, Sig. Enrico Mauriello, ha annunciato regolarmente il nome del cavallo con il corretto numero di testiera. In tutti i casi, l'eventuale mancata contestazione da parte del commissario alle partenze non può sanare l'ingresso in gara di un cavallo diverso. La stessa sig. ra Martina Paradiso, groom del cavaliere Grimaldi, ha riconosciuto che probabilmente era stato commesso un errore nel preparare il cavallo, essendo entrambi bai.

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del Regolamento di Giustizia, il rapporto o il referto, sottoscritto dal Presidente di Giuria e/o dagli Ufficiali di Gara, che abbiano direttamente constatato il fatto di cui al rilievo, redatto in modo circostanziato, con analitica indicazione di tutti i dati necessari a consentire l'esatta comprensione dei fatti ritenuti oggetto di interesse disciplinare, fa fede fino a prova contraria.

Appaiono infondati anche i motivi del reclamo in merito alla decisione della Giuria che, a parere della difesa del cavaliere, ha "interpretato la vicenda oltre quanto effettivamente occorso ed errando, per l'effetto, la valutazione della situazione di fatto verificatasi in campo, applicando anche una sanzione impropria al caso in esame".

Correttamente la Giuria, nell'interpretazione delle norme federali, ha preso atto della volontà del Cavaliere di disputare la gara consapevole che sarebbe stato inserito fuori classifica. Circostanza spiegata dallo steward e annunciata dallo speaker.

Alla luce di quanto esposto la Giuria ha giustamente applicato le norme del regolamento come da art 9.2.

***

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale:

- rigetta l'Appello promosso da Grimaldi Guido contro il verdetto emesso in prima istanza ex art 35 dal Presidente di Giuria della Categoria Gran Premio del Concorso S.O. tenutosi presso Associazione Ippica Atina in data 24 marzo 2019

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione con ogni mezzo utile corredato di prova di ricezione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 18 maggio 2019

F.to Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Luca Brancato